



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. N. 38/16
(Proc. P.A. 41/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 ottobre 2016, il Tribunale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

Avv. Giuseppe Marino - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di: **1) Mauro Matteucci (Tessera FISE n. 2040/F); 2) Gianluca Cuomo (Tessera FISE n. 49949/F); 3) Hazel Spurgeon (Tessera FISE n. 4037/G); 4) Alberto Graziani (Tessera FISE n. 2853/F) e 5) Moira Guidarelli (Tessera FISE n. 42191/F).**

Premesso che

- con atto d'incolpazione depositato in data 29 luglio 2016, i precitati tesserati venivano deferiti innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale che, a seguito di attività di indagine, accertava il compimento di una pluralità di illeciti disciplinari. Più precisamente veniva contestata:

1) al sig. Mauro Matteucci, la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e l'aggravante di cui all'art. 8 lett. a) del medesimo Regolamento;

2) al sig. Gianluca Cuomo, la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE;

3) alla sig.ra Hazel Spurgeon, la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2015;

4) al sig. Alberto Graziani, la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2015;

5) alla sig.ra Moira Guidarelli, la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e l'aggravante di cui all'art. 8 lett. a) del medesimo Regolamento;

- visto l'art. 48, c.1, del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 5 ottobre 2016, disponendo la comunicazione agli incolpati ed alla Procura Federale;

- a tale udienza, dichiarata la contumacia dei sig.ri Mauro Matteucci e Hazel Spurgeon, il Tribunale rinviava all'udienza del 21 ottobre 2016 con termine per note fino al giorno 11 ottobre e per repliche fino al 17 ottobre. Presentavano memorie il sig. Gianluca Cuomo in data 10 ottobre e la Procura Federale il 17 ottobre;

- alla successiva udienza, anticipata d'ufficio al 19 ottobre 2016, intervenivano il sig. Gianluca Cuomo con l'avv. Giampietro Colombini, il sig. Alberto Graziani, la sig.ra Moira Guidarelli ed il sig. Mauro Matteucci tutti assistiti dall'avv. Bianca Agostini; era altresì presente il Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, mentre rimaneva contumace la sig.ra Hazel Spurgeon. Dopo l'escussione dei deferiti sig.ri Matteucci, Guidarelli e Graziani, le Parti, su invito del Presidente del Collegio, discutevano la causa.



Federazione Italiana Sport Equestri

La Procura, concludeva chiedendo:

- a) per il sig. Gianluca Cuomo l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6 lett. f) per mesi 3;
- b) per il sig. Mauro Matteucci l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6 lett.re d), e) e f) per mesi 12 e dell'ammenda di euro 3.000,00;
- c) per la sig.ra Hazel Spurgeon l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6 n. 1 lett.re d), e) e f) per mesi 3 e ammenda di euro 3.000,00;
- d) per il sig. Alberto Graziani l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6 lett.re d), e) e f) per 36 mesi e dell'ammenda di euro 6.000,00;
- e) per la sig.ra Moira Guidarelli l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6 lett. e) per mesi 18 e dell'ammenda di euro 6.000,00;

La Difesa di Matteucci, Graziani e Guidarelli concludeva chiedendo per tutti l'assoluzione o, in subordine, l'applicazione della minima sanzione prevista dal Regolamento.

L'avv. Colombini, nell'interesse del sig. Gianluca Cuomo, chiedeva l'assoluzione del proprio assistito;

- il Tribunale si riservava.

Rilevato che

- l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, per quanto d'interesse, testualmente recita:

“1. Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite (...), dallo Statuto Federale, (...) dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, (...) da tutte le disposizioni federali. (...) i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati.

...

3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto, ad eccezione dell'ignoranza inevitabile”;

- l'art. 8 lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE prevede come circostanza aggravante l'aver commesso il fatto *“con violazione di doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”;*

- l'art. 8 lett. i) del Regolamento di Giustizia FISE stabilisce che *“l'aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali”* costituisce circostanza aggravante;

- l'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2014, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, specifica le competenze dell'Operatore Tecnico Equestre di Base stabilendo che questi svolge la propria opera *“alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale”* ed ha il compito di coadiuvarlo e/o sostituirlo nella messa in sella, nella conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, nel controllo delle scuderie, nell'assistenza alla mascalcia, al primo soccorso veterinario, all'attività promozionale. Ciò comporta che l'O.T.E.B. rappresenta una *longa manus* dell'Istruttore Federale e deve perciò sottostare alle sue direttive tecniche e coadiuvarlo e/o sostituirlo nei limiti delle mansioni riconosciute;

- il Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre stabilisce che:



Art. 1: *“Il rilascio delle autorizzazioni a montare (tessere) per le discipline sportive equestri di cui all’elenco dell’art. 1, co. 2 primo capoverso dello Statuto federale (tra cui il salto ostacoli, n.d.s.), richiede per ciascun atleta una preparazione tecnica specifica riconosciuta da tecnici federali di 1° o 2° livello e/o istruttori federali di 2° livello a seconda delle discipline di riferimento.”*

Art. 2: *“Le autorizzazioni a montare (tessere) idonee a svolgere l’attività sportiva agonistica equestre sono rilasciate secondo le procedure ed i regolamenti della F.I.S.E. riferiti alla disciplina equestre di pertinenza.”*

Art. 4: *“La violazione di quanto sopra disposto da parte dei tesserati o degli Enti affiliati o aggregati F.I.S.E., comporta l’applicazione delle sanzioni previste, nell’ambito del Regolamento di giustizia federale, in ordine alla violazione grave dei regolamenti federali.”*

Art. 6: *“I cavalieri (atleti) minorenni (juniores) che praticano l’attività sportiva agonistica equestre nell’ambito delle su richiamate discipline di cui all’art.1, co.2 primo capoverso, dello Statuto federale, devono essere sempre assistiti nella loro attività da un tecnico federale di 1° o 2° livello e/o istruttore federale di 2° livello a seconda della disciplina sportiva di riferimento.”*

Art. 8 *“E’ qualificata attività sportiva agonistica equestre l’attività svolta nelle sottoelencate discipline secondo i seguenti parametri tecnici:*

Salto ostacoli: percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony;

Completo: per il cross, tracciato di campagna con salti di altezza superiore ai 40 cm., per il dressage, elementari richieste tecniche alle tre andature (piano, trotto, galoppo) in un grafico già predisposto in un rettangolo 20x40, per il salto ostacoli, percorso con un tempo di esecuzione di un minimo di 8 ostacoli e con salti di altezza superiore ai 60 cm.;

Dressage: prove in piano che si svolgono su rettangoli di misura minima 20x40 con grafici di livello minimo E (elementari) serie 200;

Attacchi: singoli o pariglie con prove di dressage in uno spazio di mt. 100x40 e prove con coni senza ostacoli multipli e relative combinate;

Endurance: tracciato senza ostacoli in piano con un percorso superiore ai 20 km. con cavallo e ai 5 km. con i pony con cancelli veterinari durante il percorso e classifica determinata in base al tempo impiegato ed allo stato di salute dei cavalli/pony ;

Volteggio: categoria D a squadre con un numero variabile da 4 a 6 atleti con un programma libero ed un programma obbligatorio;

Reining: tutte le gare con giudice di campo sono da considerarsi agonistiche;

Paralimpica: indipendentemente dal grado di classificazione tutte le gare sono da considerarsi agonistiche.”;

- il Regolamento Formazione Quadri Tecnici Federali, all’Appendice II, prevede che: *“6) Solo l’Istruttore titolare dell’Associazione Affiliata potrà attribuire il Brevetto B, secondo le modalità previste dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare in vigore.”;*

- l’idoneità a conseguire il Brevetto (Patente B) è regolamentata dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare che espressamente prevede:

“Attestazione dell’Istruttore Federale responsabile su apposito modulo redatto dal C.R..



...

L'Istruttore Federale responsabile del Centro, dopo un periodo di istruzione presso Enti affiliati, presenterà l'allievo a sostenere l'esame, preferibilmente alla presenza di un Delegato del Comitato Regionale di appartenenza, che prevede un saggio consistente in:

- 1) esecuzione di un grafico elementare di Dressage (liv. E);*
- 2) esecuzione di un semplicissimo percorso – h. max mt 0,80;*
- 3) colloquio in cui il candidato deve dimostrare di conoscere il cavallo, i suoi comportamenti, le cure a lui necessarie e alcune nozioni sui regolamenti federali.*

...

I relativi verbali dovranno essere consegnati al Comitato Regionale.”

Tenuto conto che

- preliminarmente è necessario un breve excursus storico della vicenda ricavato dall'escussione del sig. Pasquale Cuomo, padre del sig. Gianluca Cuomo e unica persona terza informata sui fatti, e dalle dichiarazioni rilasciate delle persone indagate.

In virtù di ciò si può affermare che il sig. Gianluca Cuomo si recava, all'inizio del 2014, presso il Club Ippico Benefizio per conseguire il Brevetto B.

In seguito all'iscrizione al corso, il sig. Gianluca Cuomo iniziava a frequentare le lezioni impartite sia dalla sig.ra Hazel Spurgeon che dal sig. Alberto Graziani e, successivamente, il 27 ottobre 2014 lo stesso sig. Graziani (O.T.E.B.) faceva svolgere al sig. Gianluca Cuomo l'esame per ottenere l'idoneità al Brevetto e consegnava allo stesso la patente conseguita.

Il titolo veniva allegato, nel 2015, dal sig. Gianluca Cuomo alla domanda di reclutamento per Volontari in Ferma Prefissata di un anno nell'Esercito.

Nel mese di marzo 2016 l'Esercito comunicava al sig. Gianluca Cuomo l'avvio del procedimento di decadenza del V.P.F. 1, perché la dichiarazione di possesso dell'autorizzazione a montare risultava essere mendace.

Conseguentemente il sig. Gianluca Cuomo chiedeva spiegazioni al sig. Alberto Graziani, che lo informava che la patente B veniva registrata solo l'11 marzo 2016.

In seguito alle lamentele del sig. Gianluca Cuomo, che evidenziava che la patente B gli era stata riconosciuta nell'ottobre del 2014, il sig. Graziani faceva disporre una dichiarazione attestante il rilascio del Brevetto in data 27 ottobre 2014 che doveva essere sottoscritta dall'Istruttore Federale Matteucci.

Entrato in possesso della dichiarazione il sig. Gianluca Cuomo, accompagnato dal padre, si incontrava con il sig. Matteucci per fargli sottoscrivere la dichiarazione fatta predisporre dal sig. Graziani e dalla sig.ra Guidarelli (che all'udienza del 19 ottobre 2016 dichiara di aver predisposto di proprio pugno tale documento) e successivamente trasmetteva tale documentazione all'Esercito;

- il procedimento si caratterizza per la presenza di due questioni iuris: la prima (riferibile ai sig.ri Matteucci, Spurgeon, Graziani e Guidarelli) concerne l'analisi dei compiti che l'Istruttore Federale può demandare all'O.T.E.B. in ordine alla preparazione del Tesserato al conseguimento del Brevetto B e alle modalità di rilascio della patente stessa; la seconda riguarda la valutazione delle condotte con cui i sig.ri Matteucci, Graziani, Guidarelli e Gianluca Cuomo hanno tentato di sanare



la problematica nascente dall'omessa registrazione della patente del sig. Gianluca Cuomo presso il portale della F.I.S.E.;

- con riferimento alla prima questione è necessario specificare che l'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2014 è generico nella parte in cui prevede che l'O.T.E.B., può condurre "*riprese elementari di equitazione per principianti*" senza specificare in cosa si concretizzi tale attività.

Per comprendere i limiti delle mansioni che possono essere eseguite dall'O.T.E.B. si deve innanzitutto distinguere l'attività equestre svolta dal Tesserato junior da quella praticata dal senior. Ciò perché il Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, all'articolo 6, pone uno specifico obbligo di assistenza del Tecnico Federale solo nell'attività agonistica degli juniores dato che il senior (con cavallo proprio) può anche montare autonomamente e senza la supervisione di alcuno.

Altro elemento di valutazione per comprendere le mansioni dell'O.T.E.B. è fornito dall'art. 8 dello stesso Regolamento che, nel distinguere l'attività agonistica da quella non agonistica, prevede, con riferimento alla disciplina del salto ostacoli d'interesse per questo procedimento, che deve essere qualificata attività agonistica quella che prevede lo svolgimento di percorsi con "*un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore ai 70 cm per i cavalli e di 60 cm per i pony*". Tale articolo quindi permette di chiarire che l'O.T.E.B., nonostante la supervisione dell'Istruttore Federale, non può far compiere ai Tesserati alcuna attività che possa essere considerata agonistica secondo i limiti sanciti dall'art. 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre.

I precitati due articoli del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre in combinato disposto con l'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2014 delineano i margini, i limiti, entro cui l'O.T.E.B. può svolgere le proprie mansioni sempre sotto la direzione Tecnica dell'Istruttore Federale e consentono di considerare le "*riprese elementari di equitazione per principianti*" di salto ostacoli per i cavalli, quelle che prevedono lo svolgimento di salti di altezza non superiore a 70 cm.

Sono conseguentemente da ritenere censurabili le modalità di rilascio del Brevetto in Capo al sig. Gianluca Cuomo al pari delle condotte tenute al fine di tentare di sanare la problematica nascente dall'omessa registrazione della patente del sig. Gianluca Cuomo presso il portale della F.I.S.E.;

- premesse tali considerazioni di ordine generale, con riferimento alle posizioni dei singoli deferiti, si evidenzia che:

A) il sig. Matteucci, in evidente violazione dei doveri e delle responsabilità derivanti dalla carica ricoperta, ha dichiarato di non svolgere lezioni di equitazione presso il Club Ippico Benefizio, presso il quale risulta Istruttore, e non ha fornito la prova sull'esistenza di un rapporto di collaborazione tecnica con gli O.T.E.B. operanti presso il suddetto circolo ippico (indicative in tal senso sono le dichiarazioni dei sig.ri Gianluca Cuomo, Pasquale Cuomo e Hazel Spurgeon che dichiarano di non averlo mai visto operare presso il Club Ippico Benefizio).

Il sig. Matteucci ha altresì affermato di aver consentito all'O.T.E.B. Graziani di aver fatto effettuare al sig. Gianluca Cuomo un percorso di 80/100 cm in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 3



Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2014 che prevede che l'O.T.E.B. può svolgere solamente *“riprese elementari di equitazione per principianti”*.

Inoltre ha dichiarato che *“non corrisponde invece al vero che il rilascio della patente B”* del sig. Gianluca Cuomo *“possa risalire al 27.10.2014”*;

B) la sig.ra Hazel Spurgeon, O.T.E.B. presso il Club Ippico Benefizio, ha riconosciuto di aver tenuto lezioni di equitazione in via autonoma e in assenza della dovuta supervisione e assistenza dell'Istruttore Federale. Tale situazione si ricava anche dal fatto che la sig.ra Spurgeon, nonostante sia O.T.E.B. presso il C.I. Benefizio, non ha saputo riferire sulla frequenza con cui il sig. Matteucci, Istruttore Federale, si recasse presso il circolo ippico e non ha mai visto lo stesso svolgere lezioni agli allievi. Ciò a dimostrazione dell'assenza di qualsiasi rapporto di diretta dipendenza tecnica con l'Istruttore Federale;

C) il sig. Graziani, O.T.E.B. presso il Club Ippico Benefizio, il 27 ottobre 2014 ha fatto svolgere al sig. Gianluca Cuomo un percorso di 80/100 cm in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 3 Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2014 che prevede che l'O.T.E.B. può svolgere solamente *“riprese elementari di equitazione per principianti”*.

Il 27 ottobre 2014 ha fatto svolgere al sig. Gianluca Cuomo l'esame per ottenere l'idoneità al Brevetto e ha consegnato allo stesso la patente conseguita senza averne la facoltà.

Inoltre, ha dichiarato la propria responsabilità in ordine alla mancata segnalazione alla Federazione del conseguimento del Brevetto del 27 ottobre 2014 da parte del sig. Gianluca Cuomo.

Infine, nell'anno 2016 sempre il sig. Graziani ha fatto predisporre alla sig.ra Guidarelli la dichiarazione attestante il rilascio del Brevetto in capo al sig. Gianluca Cuomo in data 27 ottobre 2014, documento poi sottoscritto dall'Istruttore Federale Matteucci;

D) la sig.ra Moira Guidarelli, Presidente del Club Ippico Benefizio, ha di fatto consentito che i tesserati Hazel Spurgeon e Alberto Graziani operassero all'interno del centro affiliato Fise come Istruttori Federali pur in possesso della sola idoneità come O.T.E.B..

Ha inoltre affermato di aver predisposto la dichiarazione che il sig. Gianluca Cuomo ha fatto sottoscrivere nel 2016 all'Istruttore Federale Matteucci ed apposto alla stessa il timbro del circolo;

E) il sig. Gianluca Cuomo viene considerato come soggetto estraneo all'illecito disciplinare perpetrato in ordine al rilascio della patente B, ma non si reputa corretta la condotta che lo stesso ha tenuto in ordine al tentativo di porre rimedio alla mendace dichiarazione di possesso dell'autorizzazione a montare.

Più precisamente, il sig. Gianluca Cuomo al fine di ottenere il Brevetto B, si è giustamente rivolto presso un circolo ippico affiliato alla F.I.S.E. e la circostanza che tale centro equestre adoperi un modus operandi scorretto ed irregolare non può ricadere sull'allievo che è sfornito delle competenze necessarie a valutare la correttezza o meno dell'iter seguito per il rilascio della patente B. Ciò perché l'allievo neofita che si rivolge presso un centro affiliato alla F.I.S.E. deve poter fare pieno e totale affidamento nei soggetti che vi operano spendendo il nome della Federazione.

Tuttavia il sig. Gianluca Cuomo, nel momento in cui è venuto a conoscenza che la sua dichiarazione di possesso della patente B risultava essere non veritiera e dopo aver appreso dal Graziani che per un disguido la patente risultava essere registrata solo l'11 marzo 2016, è censurabile perché con



negligenza e nell'ignoranza dei regolamenti di settore, che non è scusabile ex art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, non ha vagliato attentamente che la dichiarazione sottoscritta dal Matteucci non avrebbe potuto avere alcun valore visto che per il rilascio della patente fa fede solo la data di registrazione.

Non si ritiene raggiunta la prova che il sig. Gianluca Cuomo abbia agito nella consapevolezza della falsità dell'attestazione perché la dichiarazione rilasciata da Matteucci, su carta intestata del circolo Benefizio, attesta solamente il superamento del brevetto in data 27 ottobre 2014, dichiarazione questa che in quell'arco temporale risultava veritiera per il sig. Gianluca Cuomo visto che lo stesso credeva di aver conseguito regolarmente la patente B;

- si ritiene opportuno applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 8 lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE ai sig.ri Mauro Matteucci, nella qualità di Istruttore Federale, e Moira Guidarelli, quale Presidente del Club Ippico Beneficio.

Conseguentemente agli stessi deve essere applicata una pena base ex art. 6 n. 1 lett.re c), d), e) e f) del Regolamento di Giustizia FISE di mesi 16 di sospensione ed € 2.000,00 di ammenda; pena aumentata a mesi 24 ed euro 3.000,00 di ammenda per l'applicazione dell'aggravante precitata;

- il sig. Alberto Graziani deve essere considerato promotore dell'attività illecita posta in concorso con i sig.ri Matteucci e Guidarelli e ciò giustifica l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 8 lett. i) visto che i deferiti concorrenti hanno eseguito le direttive impartite dallo stesso.

Per tale motivo la pena base, ex art. 6 n. 1 lett.re c), d), e) e f), di mesi 24 di sospensione ed € 3.000,00 deve essere aumentata, in virtù del riconoscimento della circostanza aggravante di cui sopra, a 36 mesi di sospensione ed €4.500,00 di ammenda;

- per quanto concerne la posizione della sig.ra Spurgeon, che ha tenuto una condotta collaborativa ammettendo la propria responsabilità, si deve considerare una pena, ai sensi dell'art. 6 n. 1 lett.re d), e) e f) del Regolamento di Giustizia FISE, di 5 mesi ed un'ammenda, ex lett. c), di €500,00 ridotta in virtù dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE a mesi 3 ed €300,00;

- al sig. Gianluca Cuomo, che ha confessato di aver posto in essere un comportamento che deve essere considerato censurabile, viene applicata la sanzione disciplinare del richiamo scritto tenendo conto della fattiva collaborazione;

- l'illecita procedura di rilascio della patente B in capo al sig. Gianluca Cuomo comporta l'invalidità del Brevetto;

- infine si evidenzia che dall'attività processuale sembrerebbe evincersi che la condotta posta in essere dai sig.ri Matteucci, Graziani, Guidarelli e Spurgeon rappresenti non un caso isolato che ha visto come sfortunato protagonista il sig. Gianluca Cuomo, bensì un modus operandi dei soggetti che prestano e/o hanno prestato la loro opera presso il Club Ippico il Benefizio. Conseguentemente si rimettono gli atti del procedimento alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 8, lettera a), del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 3 della Formazione Quadri Tecnici Federali Progetto 2014, gli artt. 1, 2, 4, 6 e 8 dell'Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica, l'Appendice II del Regolamento Formazione Quadri Tecnici Federali e la Disciplina delle Autorizzazioni a Montare,



Federazione Italiana Sport Equestri

APPLICA

- 1) al sig. Mauro Matteucci la sanzione della sospensione ex art. 6 lett.re d), e) e f) del Regolamento di Giustizia FISE per mesi 24 e l'ammenda di euro 3.000,00;
- 2) alla sig.ra Hazel Spurgeon la sanzione della sospensione ex art. 6 n. 1 lett.re d), e) e f) del Regolamento di Giustizia FISE per mesi 3 e l'ammenda di euro 300,00;
- 3) al sig. Alberto Graziani la sanzione della sospensione ex art. 6 lett.re d), e) e f) del Regolamento di Giustizia FISE per 36 mesi e l'ammenda di euro 4.500,00;
- 4) alla sig.ra Moira Guidarelli la sanzione della sospensione ex art. 6 lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE per mesi 24 e l'ammenda di euro 3.000,00;
- 5) al sig. Gianluca Cuomo la sanzione ex art. 6 lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE del richiamo scritto.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed agli incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, e trasmetta la presente decisione agli Uffici competenti per gli adempimenti di pertinenza.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 19 ottobre 2016.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia

RELATORE: *f.to* Avv. Giuseppe Marino